

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"DON PUGLISI - Ente del Terzo Settore"
Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita l'Associazione denominata "DON PUGLISI - Ente del Terzo Settore", e in sigla, ove consentito, "DON PUGLISI ETS" (di seguito "Associazione").

1.2. L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS.

ART. 2. - SEDE

2.1. L'Associazione "DON PUGLISI - Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Modica (RG).

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.3. Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e sopprese sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione si ispira al messaggio cristiano e alla significativa figura di don Pino Puglisi con l'impegno a condividere in particolare i valori della cittadinanza, della solidarietà, della giustizia sociale, della legalità e della pace.

L'Associazione si prefigge come scopo di custodire e accrescere il senso e il fine dell'esperienza di accoglienza avviata nel 1990 a Modica in risposta a bisogni scoperti del territorio, soprattutto di donne e bambini in situazioni pluriproblematiche, nella forma della Casa che mette al centro la relazione, con il "di più" del dono di sé stessi tipico di rapporti analoghi a quelli familiari e con l'energia e la verità che si ricevono attingendo alle sorgenti spirituali e culturali; di promuovere quindi cammini di promozione personalizzati e reti relazionali che aiutino a ripartire nella vita; di rafforzare "azioni di sistema" con cui l'accoglienza realizzata in forme strutturate si completa con la crescita di una comunità "a misura di sguardo", attenta all'altro, e con forme di economia civile che mettono al centro i beni comuni; di attivare e/o partecipare - in rete con il terzo settore, le agenzie educative, i servizi

socio-sanitari, le istituzioni - a percorsi e a processi di co-programmazione e co-gestione, con cui aiutare la crescita di un welfare comunitario e generativo e il consolidamento di un'infrastrutturazione sociale ed educativa che connetta visioni di futuro nel segno della fraternità con passi concreti di solidarietà e di giustizia sociale nello spirito della Costituzione repubblicana.

3.2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusivo o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, a norma dell'art. 5 lettera a) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera c) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, a norma dell'art. 5 lettera d) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 lettera i) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, a norma dell'art. 5 lettera l) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, a norma dell'art. 5 lettera q) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale, a norma dell'art. 5 lettera u) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, a norma dell'art. 5 lettera v) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a norma dell'art. 5 lettera w) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

3.3. In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- i. accogliere e promuovere quanti vivono ai margini della società;

- ii. promuovere nell'ambito del territorio il volontariato e una mentalità di solidarietà;

- iii. sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della giustizia sociale e sui valori della pace, della nonviolenza e della mondialità al fine di tendere al riconoscimento per tutti i diritti fondamentali dell'uomo;

- iv. stimolare, mediante il dialogo ed opportune iniziative, le strutture, gli organi, le istituzioni della società civile a porsi e a risolvere i problemi dell'emarginazione mediante una politica nuova in campo assistenziale, lavorativo ed educativo;

- v. dare il proprio contributo per la crescita della testimonianza di carità della comunità ecclesiale in forme consone ai tempi ed ai bisogni.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, salvo attività ad esse connesse o strumentali.

3.4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere operata su delibera del Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. 117/2017.

3.5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

3.6. L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell'Associazione.

3.7. L'Associazione può aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 4. – DURATA

4.1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio – Quota associativa – Esercizio associativo

ART. 5. – PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

5.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

5.3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità.

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA

6.1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

6.2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

7.1. Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro centoventi (120) giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto per cassa e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

7.2. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.3. Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

7.4. Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

7.5. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

7.6. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

8.1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

8.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del

presente articolo, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

8.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

9.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. - ASSOCIATI

10.1. Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

10.2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

10.3. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

10.5. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocate, in occasione della loro successiva convocazione.

10.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono

pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10.7. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI

11.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi tramite richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento approvate dall'Assemblea entro il trentuno (31) marzo di ogni anno.

ART. 12. CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

12.1. La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

12.2. La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

12.3. Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

12.4. La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

12.5. L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata

notificata la deliberazione.

Qualora il socio non sia più rintracciabile o non risponda alle comunicazioni si riterrà decaduto per silenzio-assenso dopo trenta (30) giorni.

12.6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre (3) e rieleggibile.

13.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

13.3. L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

13.4. La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea.

I componenti, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

13.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo consigliere.

ART. 14. - ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

14.2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo.

14.3. Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due (2) volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

15.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

15.4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il segretario;
- nominare, qualora lo ritenga necessario, e revocare uno o più responsabili di coordinamento e direzione di iniziative ed ambiti operativi dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare in merito alle attività diverse come disposto dall'art. 6 del CTS;
- deliberare in merito ai criteri dei rimborsi spese dei volontari come previsto dall'art. 17 del CTS.

16.2. Il Consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

16.3. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 17. - POTERI DEL PRESIDENTE

17.1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

17.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

17.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

17.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

17.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Segretario

ART. 18. - POTERI DEL SEGRETARIO

18.1. Il segretario supporta l'attività amministrativa dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci e, qualora necessario, dei volontari;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;
- provvedere alla riscossione delle quote sociali.

Assemblee

ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

19.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

19.2. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli associati.

19.2. Gli associati sono convocati in Assemblea dall'organo di amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

19.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato.

ART. 20. - DELIBERE

20.1. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- b) nomina, quando previsto, l'organo di controllo e ne dispone la revoca;
- b) nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne dispone la revoca;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari demandato dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

20.2. L'Assemblea straordinaria:

- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l) delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

21.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel Libro Associati.

21.2. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

21.3. Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

21.4. Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre (3) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

21.5. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, sempreché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, l'accertamento della loro legittimazione e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e di ricevere ed inviare la documentazione relativa agli argomenti affrontati; nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

22.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

22.2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

22.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento

all'Assemblea.

22.4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

23.1. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. ed in particolare, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organi di Controllo

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI

24.1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

24.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

24.3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

24.4. L'organo di controllo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

24.5. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

24.6. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. - POTERI

25.1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

25.2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

25.3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 26. - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

26.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

26.3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Responsabile di coordinamento e direzione

ART. 27 - Responsabile di coordinamento e direzione

27.1. Possono essere nominati dal Consiglio direttivo, qualora lo ritenga necessario, uno o più responsabili di coordinamento e direzione dei vari ambiti operativi dell'associazione.

27.2. Il soggetto così nominato è il responsabile per l'area operativa individuata e, in collaborazione e dietro indicazioni del Consiglio direttivo presiede e coordina il corretto svolgimento dell'ambito operativo assegnato in qualità di figura direzionale.

27.3. Può essere nominato all'interno del Consiglio direttivo o esternamente con durata della carica fino a revoca.

27.4. E' responsabile secondo quanto disposto dall'art. 28

dello statuto.

Degli Organi associativi

ART. 28. – RESPONSABILITÀ

28.1. Gli amministratori, i responsabili di coordinamento e direzione, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 29. – DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

29.1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

29.2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

Volontari e lavoratori

ART. 30. – VOLONTARI

30.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

30.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

30.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

30.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

30.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

30.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

30.7. L'Associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

30.8. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 31. – LAVORATORI

31.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Scioglimento

ART. 32. – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

32.1. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea.

32.2. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, la richiesta di parere; decorsi trenta (30) giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

ART. 33. – CLAUSOLA ARBITRALE

33.1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Ragusa, su istanza della parte più diligente.

33.2. L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

33.3. La sede dell'arbitrato sarà Ragusa e l'arbitrato sarà rituale.

ART. 34. – RINVIO A NORME DI LEGGE

34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal

Codice Civile.

Firmato: Maurilio Assenza, Luca Giurdanella notaio.